

COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Provincia di Roma

L'ORGANO DI REVISIONE

= Verbale n. 100 del 4.9.2024 =

Oggetto: Parere PIAO – Sezione 3 sottosezione Piano Triennale dei fabbisogni di personale

L'anno duemila ventiquattro, il giorno quattro del mese di settembre, il Revisore dei Conti Enrico Crisci, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n.10 del 21/04/2022 con la collaborazione del rag. Patrizio Battisti (collaboratore dell'Organo di Revisione) procede alla predisposizione del presente verbale relativo al parere sull'aggiornamento del PIAO.

PREMESSA

Considerato

- che gli enti sono chiamati ad adottare successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) a norma dell'art. 6, commi da 1 a 4 del decreto-legge 9.6.2021 n. 80;
- che il Segretario Comunale dott.ssa Sonia Lamberti ha trasmesso la proposta di delibera di giunta n. 100 del 28.8.2024 avente ad oggetto "**Aggiornamento PIAO 2024-2026 Sezione fabbisogno**";
- che in data 3.4.2024 è stato approvato con delibera consiliare n. 5 il Documento Unico di Programmazione 2024 -2026 sul quale è stato emesso il parere con verbale n. 84 del 15.3.2024;
- che in data 4.4.2024 è stato approvato con delibera consiliare n. 11 il bilancio di previsione 2024 -2026 sul quale è stato emesso il parere con verbale n. 85 del 15.3.2024.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- l'art. 91, D.lgs. n.267/2000 "*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6 ter*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 "*Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica*";
- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 3 "Semplificazione e flessibilità nel turn over", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, il quale recita "*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle*

amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

- l'art. 1, comma 557 ter, della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater, della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, che a decorrere dall'anno 2014, ai fini del contenimento della spesa di personale occorre fare riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, che ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. Le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)”*
- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);
- l'articolo 6 del d.l 80/2021, convertito in legge 113/2021 e il d.p.r. 24 giugno 2022, n. 81 con i quali sono stati individuati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto ha stabilito l'assorbimento nel PIAO del Piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6, commi 1 e 4 del d.lgs. 165/2001, il cui termine di scadenza è stabilito nell'articolo 7, comma 1, del d.m. 132/2022 al 31 gennaio di ogni anno anche se il PIAO ha valenza triennale e che

ogni volta che viene differito il termine di approvazione dei bilanci di previsione, come in effetti è accaduto anche quest'anno, il termine dell'articolo 7, comma 1, è differito di trenta effetti successivi a quello di approvazione dei bilanci (art. 8, comma 2, d.m. 132/2022).

VERIFICHE SULLA SOTTOSEZIONE 3 del PIAO

L'organo di revisione ha verificato che l'Ente

- con la proposta delibera ha provveduto ad aggiornare la spesa di personale contenuta nel il PIAO approvato in data 24.4.2024 con delibera di giunta n. 40;
- che il PIAO contiene la sezione relativa al piano delle azioni positive 2024/2026 in materia di pari opportunità previsto dall'art. 48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006;
- l'ente ha effettuato la "ricognizione delle eccedenze di personale ex art. 33 del D.lgs. n. 175/2001 per l'anno 2024" allegando la dichiarazione del Segretario Generale che attesta che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;
- che non risulta modificato rispetto al precedente fabbisogno 2023.2025 il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima del 20 % del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;
- ha rispettato quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il "*divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro*";
- dichiara di aver rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014;
- ha rispettato il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, per la spesa a tempo determinato e con lavoro flessibile;
- che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, e dal successivo D.M. 17/03/2020;
- si colloca nella fascia demografica lett. **e)** della tabella 1 dell'art. 3 del D.M., 17 marzo 2020 avendo una popolazione residente al 31.12.2023 pari a **6.463**;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2023) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2021 – 2022 – 2023) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2024) si attesta al **17,71 %**, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 26,90 %, come riportato nella tabella allegata alla proposta deliberativa.

VERIFICHE SULLA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA

L'organo di revisione ha verificato che

- il Responsabile del servizio finanziario dott.ssa Enrica De Pisi con apposita relazione allegata agli atti ha riscontrato che la maggiore spesa è finanziata con risorse contenute nel bilancio di previsione 2024/2026 e che sono rispettati e salvaguardati il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti dall'art. 162, comma 6 del TUEL mantenendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alla legge n. 145/2018.

ATTESTAZIONI – PARERE – ASSEVERAZIONE

Rilevato che con il presente atto:

- sono previste nuove assunzioni così come riepilogato nell'allegata tabella "**variazione del personale programmate per il fabbisogno 2024 – 2025 - 2026**";

- la spesa complessiva di personale è stata quantificata per il triennio nella seguente misura:
 - ✓ anno 2024 euro 985.842,98 al netto dell'IRAP euro 920.275,96;
 - ✓ anno 2025 euro 982.741,19 al netto dell'IRAP euro 919.755,50;
 - ✓ anno 2026 euro 982.741,19 al netto dell'IRAP euro 919.755,50.

- la spesa derivante dalla predetta programmazione è inferiore al valore soglia di cui art. 4 tabella 1 Decreto 17 marzo 2020, risulta in linea con l'obbligo di contenimento della spesa del triennio 2011/2013, con l'obbligo di invarianza del trattamento accessorio di cui all'articolo 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017, come derivante dal combinato disposto dell'articolo 33 c.2 del D.L.34/2019, nonché conforme alle previsioni del decreto del 17 marzo 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni, come delineato dalla circolare della funzione pubblica del 13 maggio 2020.

Visti i dichiarati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili di servizio competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

RILEVANDO

ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., che ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

ACCERTA

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 allegato al PIAO sottosezione 3 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione di giunta comunale n. 100 del 28.8.2024, avente ad oggetto "Aggiornamento PIAO 2024/2026 Sezione Fabbisogno" per la parte relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale **ed assevera l'equilibrio pluriennale del bilancio.**

L'Organo di revisione

Dott. Avv. Enrico Crisci

Firmato digitalmente da CRISCI ENRICO

Data: 2024.09.04 15:07:15 +02'00'